

P.A.C.



# GIUNTA REGIONALE

Seduta del **1.1 APR. 2011**

Deliberazione N. **2.43**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di **1.1 APR. 2011**

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. **ALFREDO CASTIGLIONE** (Per assenza del Presidente **CHIODI**) con l'intervento dei componenti:

- 1. **CARPINETA**
- 2. **DE FANIS**
- 3. **DI DALMAZIO**
- 4. **DI PAOLO**
- 5. **FEBBO ASSENTE**

- 6. **GATTI**
- 7. **GIULIANTE**
- 8. **MASCI ASSENTE**
- 9. **MORRA ASSENTE**
- 10.

**Walter Gariani**

Svolge le funzioni di Segretario .....

## OGGETTO

Assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione, ai sensi dell'art. 1, commi 9,10,11 della Legge 10 marzo 2000, n. 62. Piano di riparto del fondo stanziato per l'anno 2010 (a.s. 2010/2011).

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

VISTO, in particolare, il comma 9 dell'art. 1 della stessa legge che prevede un piano straordinario di finanziamento alle Regioni da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio per gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria;

VISTO il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106, contenente il regolamento attuativo della predetta Legge n. 62/2000, con il quale vengono dettate disposizioni, oltre che sulla individuazione dei beneficiari, sulla determinazione della situazione economica equivalente dei richiedenti, sia per l'anno scolastico 2000-2001 (art. 2) e sia per gli anni successivi (art. 3) e sulle modalità per la fruizione del beneficio;

VISTA la propria deliberazione n. 945 del 17.10.2001, con la quale sono stati definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle borse di studio, con riferimento alla disciplina transitoria di cui all'art. 2 D.P.C.M. 106/2001 per l'anno scolastico 2000-2001;

VISTA la propria deliberazione n. 523 del 12.7.2002, con la quale, a parziale modifica della succitata deliberazione n. 945 del 17.10.2001, è stato approvato, unitamente ai criteri e alle modalità per l'erogazione delle borse di studio, il piano regionale di riparto tra i Comuni del fondo statale per l'anno scolastico 2001-2002;

PRESO ATTO che la Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca - Coordinamento tecnico - in data 7 luglio 2010, ha convenuto sulla adozione da parte del MIUR, per l'anno scolastico 2010/2011- E.F. 2010 degli stessi criteri e della stessa base di calcolo utilizzati per la precedente annualità;

ACCERTATO che, per l'anno scolastico 2010/2011 - E.F. 2010, l'importo attribuito alla Regione Abruzzo è di € **2.861.849,00**, come disposto con Decreto Direttoriale del 16/07/2010 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca-Dipartimento per l'Istruzione;

DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale n. DL24/288 del 23/12/2010, è stato disposto l'accertamento della somma di € **2.861.849,00** sul capitolo di entrata 23117;

DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale n. 36/DL24 del 11.02.2011 è stata impegnata la somma € **2.861.849,00** sul capitolo di spesa 41615;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 254 del 29/03/2010 con la quale è stato operato il riparto tra i Comuni della Regione del fondo di che trattasi relativo all'anno scolastico 2009/2010 E.F. 2009;

RITENUTO di dover procedere alla ripartizione dello stanziamento assegnato tra i singoli Comuni della Regione per l'anno scolastico 2010/2011, effettuando un'assegnazione proporzionale alla spesa sostenuta dagli stessi per l'anno scolastico 2009/2010, risultante dai dati forniti dai Comuni su apposita richiesta del Servizio Programmazione e gestione delle Politiche dell'Istruzione. Diritto allo Studio, Accreditamento organismi di formazione con nota prot. n. RA71638/DL24/P del 20/04/2010;

RITENUTO di confermare le disposizioni contenute nella deliberazione G.R. n. 523/2002, nelle parti relative all'individuazione dell'Ente titolare dell'acquisizione delle domande, alla liquidazione dei benefici e alla tipologia delle spese riconoscibili;

RITENUTO di dover consentire ai Comuni di destinare agli interventi di che trattasi i fondi eventualmente non utilizzati negli esercizi precedenti;

PRESO ATTO che l'importo assegnato alla Regione Abruzzo dal Ministero per l'anno scolastico 2010/2011 è inferiore rispetto all'importo attribuito nelle annualità precedenti, si rende, quindi necessario procedere alla rideterminazione degli importi massimi delle borse di studio erogabili percentualmente allo stanziamento assegnato;

RITENUTO, in considerazione dell'importo attribuito alla Regione Abruzzo per l'anno scolastico 2010/2011 pari a € **2.861.849,00**, come disposto dal ripetuto con Decreto Direttoriale del 16/07/2010, di fissare l'importo massimo delle borse di studio, differenziato per grado di scuola frequentata, come di seguito:

- Scuola Primaria euro 103,00;
- Scuola Secondaria di 1° grado euro 153,00;
- Scuola Secondaria di 2° grado euro 298,00;

nonchè di individuare la seguente tipologia di spese riconoscibili: iscrizione, frequenza, acquisto di sussidi scolastici trasporto, mensa;

VISTO l'art. 5, c. 4, D.P.C.M. n. 106/2001 che prevede per i soggetti richiedenti il beneficio, la possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all'art. 1, comma 10, della Legge 10 marzo 2000, n. 62;

PRESO ATTO dell'oggettiva impossibilità, attesi i tempi a disposizione, di procedere alle operazioni necessarie per consentire ai beneficiari di optare per la detrazione fiscale, si favorisce la procedura di pagamento del contributo, anche in considerazione del fatto che le spese ammissibili insistono su due distinti esercizi finanziari;

VISTA l'allegata Tabella "A" composta di n. 7 pagine, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nella quale risultano evidenziate le somme da assegnare a ciascun Comune;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Dirigente del "Servizio Programmazione e gestione delle Politiche dell'Istruzione. Diritto allo studio. Accreditamento Organismi di Formazione" e dal Direttore Regionale della Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge,

#### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte e in applicazione della L. 10.3.2000, n. 62 e del D.P.C.M. 14.2.2001, n. 106:

1. Di approvare, come di seguito, i criteri e le modalità per l'erogazione delle borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione:
  - a) il Comune di residenza degli aventi diritto agli interventi di cui alla Legge 62/2000, art. 1, è l'Ente titolare all'acquisizione delle domande e all'erogazione dei benefici previsti dal D.P.C.M. n. 106 del 14.02.2001, con possibilità di avvalersi della collaborazione delle istituzioni scolastiche, così come previsto dall'art. 5, comma 5, dello stesso D.P.C.M.;

- b) è fatto carico ai Comuni di fissare la data (non oltre il **30 Giugno 2011**) di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati (in caso di spedizione a mezzo raccomandata, anche semplice, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante);
  - c) nella domanda il richiedente dichiara tutti i dati prescritti, in via sostitutiva delle relative certificazioni ed atti di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, allegando alla stessa copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. Lo stesso dichiara inoltre, di avere conoscenza che, in caso di concessione del contributo, si applicano le norme vigenti in materia di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese;
  - d) ai fini della determinazione della situazione economica, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 106/2001, si applicano le disposizioni in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate di cui al D. L.gs. 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal D.Lgs 3.8.2000, n.130;
  - e) per poter usufruire della borsa di studio, l'ISEE non deve essere superiore ad € 10.632,93 riferito alla dichiarazione dei redditi 2011, periodo d'imposta 2010;
  - f) l'assegnazione delle borse di studio è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio economico su graduatorie, redatte in ordine crescente di reddito, distinte per Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° grado e Scuola Secondaria di 2° grado, predisposte dai Comuni, prendendo come riferimento i criteri di cui al D.P.C.M. n. 106/2001;
  - g) l'importo massimo delle borse di studio erogabili è fissato in:
    - euro 103,00 per la Scuola Primaria;
    - euro 153,00 per la Scuola Secondaria di 1° grado;
    - euro 298,00 per la Scuola Secondaria di 2° grado;
  - h) sono ammissibili, ai fini della concessione della borsa di studio le seguenti tipologie di spese effettivamente sostenute dal richiedente il beneficiario:
    - di iscrizione/frequenza;
    - per trasporto;
    - per le mense scolastiche;
    - per l'acquisto di sussidi scolastici;
  - i) il contributo può essere concesso solo se la spesa sostenuta non sia inferiore a € 51,65;
  - j) il contributo è finalizzato al rimborso delle spese effettivamente sostenute dal richiedente e comunque non può essere superiore a quello massimo stabilito per ciascun grado di scuola di cui al punto g);
  - k) Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per cinque anni dalla data di ricevimento del pagamento del contributo. Se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta il non accoglimento della domanda o la decadenza dal contributo;
  - l) il tetto minimo di spesa sostenuta (€ 51,65) costituisce, unitamente alla situazione economica di cui al precedente punto e), requisito per l'ammissione del richiedente al beneficio della borsa di studio predeterminato;
  - m) di consentire ai Comuni di destinare agli interventi di che trattasi i fondi eventualmente non utilizzati negli esercizi precedenti;
  - n) stante l'oggettiva impossibilità, attesi i tempi a disposizione, di procedere alle operazioni necessarie per consentire ai beneficiari di optare per la detrazione fiscale, si favorisce la procedura di pagamento del contributo, anche in considerazione del fatto che le spese ammissibili insistono su due distinti esercizi finanziari;
2. Di approvare l'allegato piano regionale di riparto del ripetuto stanziamento statale di euro **2.861.849,00**, composto di n. 7 pagine, redatto in base ai criteri indicati nella premessa (**All. A**) costituente parte integrale e sostanziale del presente atto;
  3. Di approvare i seguenti moduli allegati alla presente deliberazione:
    - a) modulo di richiesta della concessione del contributo di cui alla L. 62/2000 e correlato al D.P.C.M. 106/2001 (**All. B**) costituente parte integrale e sostanziale del presente atto;
    - b) modulo concernente la rendicontazione delle spese sostenute dal Comune A.S. 2010/2011 (**All. C**) costituente parte integrale e sostanziale del presente atto;
  4. Di fissare al **31 luglio 2011** il termine per la presentazione, da parte dei Comuni, dei rendiconti sulla spesa sostenuta, mediante restituzione al competente Servizio della Giunta Regionale del prospetto di rendicontazione;
  5. Di stabilire, ai sensi della vigente normativa, che i Comuni erogano il contributo ai beneficiari e controllano la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese dai richiedenti in sede di domanda;
  6. Di stabilire che l'erogazione dello stanziamento in favore dei Comuni è subordinato all'accreditamento del relativo fondo da parte dello Stato;
  7. Di dare mandato al Dirigente del Servizio Programmazione e gestione delle Politiche dell'Istruzione. Diritto allo Studio. Accredimento Organismi di Formazione di notificare la presente deliberazione ai Comuni della Regione;
  8. Di pubblicare la presente deliberazione e relativi allegati sul sito internet :[www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it).
-

L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 14 L.R. 77/99): .....


**POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI**

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: **PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE  
DELL'ISTRUZIONE. DIRITTO ALLO STUDIO.  
ACCREDITAMENTO ORGANISMI DI FORMAZIONE.**

UFFICIO: **DIRITTO ALLO STUDIO ORDINARIO E UNIVERSITARIO**


L'Estensore

**Dott.ssa Miriam Costantini**

  
(firma)


Il Responsabile dell'Ufficio

**Dott.ssa Miriam Costantini**

  
(firma)


Il Dirigente del Servizio

**Dott. Carlo Amoroso**

  
(firma)

Il Direttore Regionale

**Dott. Germano De Sanctis**

  
(firma)

Il Componente la Giunta

**Avv. Paolo Gatti**


  
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

**F.to Garlani**

(firma)



**Vice Presidente  
Il Presidente della Giunta**

**F.to Castiglione**

(firma)


Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li \_\_\_\_\_ 12 APR 2011 \_\_\_\_\_



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta  
**IL FUNZIONARIO**

**Anna Maria Balassone**

  
(firma)